

N. SIUS 2017 / 6124 - TDSTORINO
N. SIEP 2016 / 167 - PM ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 2017/4777



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

IL TRIBUNALE

Il giorno 22-11-2017 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VIGNERA GIUSEPPE	Presidente est.
" CALI MONICA	Giudice relatore
" GALLO FEDERICA	Esperto
" GIACOBBE MICHELA	Esperto

ed ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di **M. N.**, nato a XXXX (ALBANIA) il XX-XX-XXXX, detenuto presso la **Casa Circondariale di ALESSANDRIA - PIAZZA DON SORIA N.37**, difeso dall'Avv. K. V. del foro di Roma e Avv. A. C. del foro di Alessandria, di fiducia, nel procedimento di sorveglianza avente per oggetto la richiesta di sospensione dell'esecutività di ordinanza (art. 666, comma 7, c.p.p.).

++++++

1.- Con decreto in data 20 dicembre 2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria disponeva la carcerazione di M. N. in relazione alla pena inflittagli dal Tribunale di Alessandria con sentenza in data 27 giugno 2014 e ne sospendeva l'esecuzione ai sensi dell'art. 656, commi 5-6, c.p.p.

Il M. presentava conseguentemente richiesta di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare), la quale veniva rigettata da questo Tribunale con ordinanza in data 4 ottobre 2017.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, pertanto, ai sensi dell'art. 656, comma 8, c.p.p. revocava il suindicato provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 20 dicembre 2016.

Avverso la predetta ordinanza del 4 ottobre 2017 il Difensore proponeva ricorso per cassazione, chiedendo a questo Tribunale **ai sensi dell'art. 666, 7° comma, c.p.p.** la

sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione (*recte*: dell'esecuzione della suindicata ordinanza del 4 ottobre 2014, cui è conseguita la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione).

2.- Va osservato preliminarmente che:

- sulla superiore richiesta di sospensione il Tribunale avrebbe ben potuto provvedere *de plano* e senza contraddittorio, “*non essendo prevista per il provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 666, comma 7, c.p.p. alcuna formalità*” (così in motivazione Cass. pen., Sez. I, sentenza 24 giugno 2003 n. 29024, Di Bari, Rv. 225203; nello stesso senso la recentissima Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 giugno 2016 n. 47657, P.G. in proc. Trimboli, Rv. 268377);
- l'instaurazione del procedimento camerale *ex artt. 127-666, comma 3, c.p.p.* è stata fatta per mera cortesia e/o al fine di evitare impugnazioni defatigatorie;
- una volta pretesa da parte del Difensore l'instaurazione del contraddittorio *ex art. 127 c.p.p.*, le odierne produzioni del Difensore stesso soggiacciono alla disciplina prevista dal secondo comma della suindicata disposizione e, quindi, correttamente sono state dichiarate inammissibili per mancata osservanza del termine di cinque giorni prima dell'udienza ivi stabilito: termine che la prevalente e/o più recente giurisprudenza di legittimità relaziona **pure** ai documenti [v. esplicitamente Cass. pen., Sez. I, sentenza 12 aprile 2013 n. 26680, Tripodi, Rv. 256053 (“*Nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen.*”)]; ed implicitamente Cass. pen., Sez. III, sentenza 24 settembre 2015 n. 44011, PM in proc. Pesce, Rv. 265072 (“*Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma terzo, cod. proc. pen. senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma primo, cod. proc. pen.*”)].

3.- L'istanza va dichiarata inammissibile, atteso che:

- a) la norma contenuta nell'art. 666, comma 7, c.p.p. è derogata da quella specifica contenuta nell'art. 656, comma 8, c.p.p. [v. in tal senso tra le più recenti Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 gennaio 2015 n. 20467, Tafa, Rv. 263366, nella cui motivazione sta scritto: “*pur riconoscendosi all'art. 588 c.p.p., comma 1, secondo cui durante i termini per impugnare e fino all'esito*”].

del giudizio di impugnazione l'esecuzione del provvedimento è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, una portata di carattere generale non limitata ai soli procedimenti di cognizione, pur tuttavia, con specifico riguardo all'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero in esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, si richiama l'autonoma disciplina dettata dal legislatore nell'art. 656 cod. proc. pen. che, nel tempo, si è arricchito di nuovi commi (v. L. 27 maggio 1998, n. 165, art. 1, cit.; L. 19 gennaio 2001, n. 4, di conversione del D.L. 24 novembre 2000, n. 341; L. 5 dicembre 2005, n. 251; L. 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92; L. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del D.L. 1 luglio 2013, n. 78), al fine di garantire, da un lato, l'esigenza di sospendere l'esecuzione della pena per i reati non particolarmente allarmanti e per i soggetti non pericolosi che potrebbero essere ammessi alle misure alternative, ma anche, da altro lato, di impedire condotte dilatorie da parte del condannato che abbia già proposto la stessa istanza ovvero altra istanza per la medesima misura diversamente motivata o per altra misura (comma 7), o che proponga l'istanza fuori termine o avanzi una richiesta dichiarata inammissibile o respinta dal tribunale di sorveglianza (comma 8). Per tali ultimi casi (e, cioè, quando il tribunale di sorveglianza abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza di misure alternative) è espressamente previsto che il pubblico ministero proceda alla revoca immediata del decreto di sospensione dell'esecuzione, senza eccezione per i casi di inammissibilità monocraticamente rilevata dal presidente del tribunale con decreto, il che vuoi dire che il pubblico ministero non deve attendere il decorso del termine per l'eventuale impugnazione da parte dell'interessato e che, comunque, la successiva impugnazione non comporta il venire meno della revoca già disposta, poiché la specificità della disciplina deroga anche alla previsione dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 7”];

- b) l'accoglimento dell'istanza si risolverebbe di fatto in una seconda sospensione dell'esecuzione della stessa condanna, la quale invece è **espressamente vietata** dall'art. 666, comma 7, c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza.

Torino, 22 novembre 2017

Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera